Nr. 92/2025 Prot. I
del 30/06/2025

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone

Oggetto: Disposizioni attuative dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206- Decreto ex artt. 110-111 ter e 175 bis cpp.

Premesso che, ai sensi dell'art.1, co. 4 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, "*Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale*",

Vista la relazione dell'Ufficio MAGRIF del 26.6.2025 sul funzionamento di APP, da cui si evince la presenza di numerose criticità del sistema, sia per le iscrizioni sia per le ulteriori attività per cui è previsto l'obbligo di utilizzo della piattaforma; in particolare:

1) nell'ipotesi di afflusso di notizie di reato da parte della Polizia Giudiziaria tramite canali di trasmissione (telematica) diversi dal portale NDR, per riferiti e non infrequenti malfunzionamenti del portale NDR, a causa dell'impossibilità di operare integralmente su ambiente APP, si dovrà procedere ad iscrivere la notizia tramite canali tradizionali;
2) nelle ipotesi in cui il procedimento non sia "nato digitalmente" ne consegue l'impossibilità di attivare il flusso telematico con riguardo agli "atti successivi"; si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi di rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna formulata sul cartaceo prima dell'entrata in vigore del processo telematico, con conseguente impossibilità di inserimento da parte del GIP del provvedimento di rigetto in APP; oppure vicende inerenti fasi successive alla richiesta di archiviazione (opposizione alla richiesta di archiviazione e relativi esiti; reclami avverso decreti di archiviazione): in tale caso, Cancelleria e Segreteria dovranno necessariamente lavorare il fascicolo (restituzione atti al PM, conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, nuova richiesta) sul SICP senza osmosi documentale con la piattaforma APP;
3) il modello di iscrizione presente in APP riporta, quale dato errato, la previsione "Manda alla segreteria per le comunicazioni ex art. 118 bis dip. Att. c.p.p."; tale dicitura permane e il personale amministrativo non provvede alla sua eliminazione per non determinare un "falso" errore (errore

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di CALTAGIRONE - Prot. 30/06/2025.0000092.I

nell'invocazione servizi), la cui eliminazione comporta diversi tentativi da parte dell'operatore prima di poter continuare la procedura guidata;

4) di rilievo, anche per la peculiare congiuntura storica di sotto-copertura dell'organico della magistratura in servizio presso l'Ufficio, è l'ipotesi in cui pervenga una richiesta (solo esemplificativamente: parere de libertate; proposta di pena concordata; opposizione a richiesta di archiviazione) per la quale debba provvedere un magistrato differente rispetto al titolare (ad es. in ferie o in congedo parentale), atteso che questi non potrà accedere al procedimento su APP e dovrà necessariamente provvedere sul cartaceo, salvo che il Procuratore della Repubblica proceda, previamente, all'assegnazione allo stesso del procedimento, con dispendio temporale e indebita commistione tra il profilo tecnico (utilizzo delle funzionalità dell'applicativo) e criterio tabellare di assegnazioni degli affari;
5) nel caso in cui si intenda procedere a notificare gli atti tramite l'applicativo, le ipotesi indicate nel menù dropdown non appaiono ben specificate imponendo la precisazione, cartacea, al competente UNEP della modalità di processo notificatorio richiesto per garantire il perfezionamento dello stesso;

Rilevato che tali criticità non consentono di procedere all'utilizzo esclusivo di APP per tutte le attività previste dalla legge, sia per i tempi notevolmente dilatati sia perché le inefficienze emerse non garantiscono il corretto funzionamento del servizio;

Vista la richiesta del MAGRIF di valutare l'emissione di un provvedimento ex art. 175bis, comma 4, c.p.p. per garantire l'efficiente svolgimento dell'attività d'ufficio;

Ritenuto che, in considerazione della gravità e del carattere strutturale delle carenze dell'applicativo, sia necessario mantenere il cd. doppio binario (i.e., analogico e telematico) sia per la procedura di iscrizione sia per la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti speciali e per gli atti urgenti (richieste di convalida degli arresti, richieste cautelari e direttissime), in modo da consentire, nel primo caso, il corretto monitoraggio delle CNR e la correzione al SICP dei dati che non possono essere inseriti in APP a seguito delle criticità rilevate e, nel secondo, la certezza e la tempestività della trasmissione degli atti al Tribunale;

Rilevato che, con decreto n. 2 del 9.01.2025, il Presidente del Tribunale di Caltagirone, Dott. Vincenzo Panebianco, aveva già autorizzato un regime di doppio binario per il deposito degli atti processuali, consentendo l'uso delle modalità telematiche e di quelle analogiche fino al 31 marzo 2025, in modo da garantire la continuità dell'attività giudiziaria e consentire una graduale implementazione delle nuove procedure digitali;

Evidenziato che, con decreto n. 30 del 27.03.2025, il Presidente del Tribunale

ha prorogato il regime del doppio binario fino alla data del 30 giugno 2025 disponendo che "*relativamente al deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023 (come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024) prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, è consentito a magistrati, personale amministrativo ed avvocati di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche*";

Rilevato che, infine, con decreto del 30.6.2025, il Presidente del Tribunale di Caltagirone ha prorogato il regime del cd doppio binario sino al 31.12.2025;

Rilevato, in ogni caso, che, a fronte della proroga disposta dal Presidente del Tribunale di Caltagirone del regime del cd "doppio binario", sarebbe inopportuno oltre che non fattibile, da parte di questo Ufficio di Procura, l'utilizzo esclusivo del sistema APP secondo le scansioni temporali previste nel DM;

Ritenuto che, in concreto, nonostante la sperimentazione realizzata dal personale dell'Ufficio e nonostante i continui aggiornamenti ministeriali, il sistema APP non offre adeguate garanzie a fronte del modello del giusto processo richiesto dal sistema costituzionale nel suo complesso e con specifico riferimento all'art. 111 e 112 della Cost. in termini di ragionevole durata, trasparenza, possibilità di accesso alla giustizia, obbligatorietà dell'azione e parità fra accusa e difesa dinanzi al giudice terzo e imparziale;

Considerato, infine, che in questa fase, ricorrendo i presupposti indicati nell'art 175 bis cpp, appare necessario disporre che, sino alla data del 31.12.2025, possa avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 c.p.p., nonché, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale", salvo una parallela sperimentazione del sistema APP per le iscrizioni e le richieste cautelari di maggiore semplicità nella misura del 10% dei casi;

Visto l'art 175 bis cpp;

DISPONE

1) che il regime del c.d. doppio binario sia mantenuto sino al 31.12.2025, anche per gli atti che, ai sensi dell'art. 3 DM n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 DM n. 206/2024, devono essere depositati con modalità esclusivamente telematiche;

2) che, conseguentemente, sia consentito ai magistrati, al personale amministrativo e agli avvocati di formare e depositare atti, sino a tale data, sia con modalità telematiche sia con modalità analogiche.

3) che l'Ufficio MAGRIF monitori costantemente il funzionamento della piattaforma e relazioni al Procuratore della Repubblica sulla permanenza di

criticità ovvero sulla risoluzione delle stesse, entro il 15.12.2025;

4) che l'Ufficio MAGRIF si relazioni con i suoi omologhi del Tribunale per verificare il funzionamento dell'applicativo anche in termini di completezza ed effettività della loro ricezione e lavorazione da parte di quest'ultimo.

Il presente decreto ha efficacia immediata.

Si comunichi al Signor Procuratore Generale di Catania, al RID presso la Procura Generale di Catania, al MAGRIF del settore penale della Procura di Caltagirone, al Signor Presidente del Tribunale di Caltagirone, ai magistrati togati e onorari, al Ministero della Giustizia (Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati), al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, alla Camera Penale "Giorgio Arcoleo" di Caltagirone, al personale amministrativo e al tecnico informatico del CISIA in sede.

Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica di Caltagirone.

Caltagirone 30.06.2025.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Rosanna CASABONA